Gian Candido De Martin

Montagna 1991, n. 8/9

SULLA CLASSIFICAZIONE DEI TERRITORI MONTANI DOPO LA LEGGE 142

Poiché sembrano sussistere in talune sedi incertezze interpretative in materia, va chiaramente sottolineato che l'espressa abrogazione, da parte del VII c. dell'art. 29 della legge 142, dell'art. 3 della legge 1102/71 (contenente i criteri di classificazione dei territori montani) non può certamente significare che siano state abolite, con la legge di riforma delle autonomie locali, le determinazioni già operanti di classificazione di territori montani, attuate soprattutto in applicazione dei criteri di cui agli artt. 1, 14 e 15 della l. 991 del 1952 (richiamati nel citato art. 3 della l. 1102).

Impediscono una interpretazione siffatta, che sarebbe oltretutto fonte di complicazioni di grande portata (poiché si aprirebbe ex novo un problema di determinazione, a vari effetti, dei territori montani, su cui dovrebbero esprimersi le regioni, senza che vi siano principi di riferimento a livello nazionale), almeno due ordini di argomenti, uno testuale, l'altro sistematico.

Sul piano di una lettura testuale, infatti, il 1 c. dell'art. 28 della l. 142 contiene, laddove si fa riferimento alla costituzione con leggi regionali delle Comunità montane *« tra comuni montani e parzialmente montani »*, un rinvio inequivocabile ad una classificazione di montanità già pienamente operante, in base alla quale costituisce un dato oggettivo, all'entrata in vigore della legge 142, la qualificazione di un comune come montano o parzialmente montano (ovviamente in base a classificazione a suo tempo operata in virtù di norme allora pienamente vigenti). Altrimenti verrebbe meno lo stesso presupposto per dar vita alle Comunità montane, salvo immaginare che... si debba ricominciare daccapo, ad opera delle regioni, a definire i comuni montani e parzialmente montani.

Ma a tal proposito soccorre, seppure in sè non indispensabile, anche un argomento di tipo sistematico (avvalorato anche dai lavori preparatori della legge). In effetti, la *ratio* degli artt. 28 e 29 della l. 142 è quella di definire, nel contesto del nuovo sistema delle autonomie locali, l'ordinamento istituzionale differenziato per le zone montane, imperniato sul condizionamento di una istituzione speciale aggiuntiva (appunto la Comunità montana), già da tempo costituita in base alle previsioni della l. 1102/71. A tal fine si stabiliscono anche taluni *« aggiustamenti territoriali »* delle Comunità montane (v. i commi 2 e 3 dell'art. 28), che hanno come presupposto proprio l'esistenza consolidata di un territorio e di comuni classificati come montani o parzialmente montani, rispetto ai quali la nuova normativa tende anzitutto ad evitare (opportunamente) alcuni fenomeni-limite della situazione precedente (es. inclusione nelle Comunità montane di grandi comuni o di comuni solo marginalmente montani, oppure esclusione di comuni non montani ma che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico di una comunità), eliminando nel contempo il rischio di ulteriori *« dilatazioni »* dei territori montani (talora eccessivamente ampliati, specie ex art. 14 della legge 991/52). In sostanza, la 142 mira a definire in modo più appropriato la base territoriale delle Comunità montane, prendendo come base di partenza i territori e comuni montani già classificati (in modo ormai pressoché irreversibile). Per cui, in definitiva, l'abrogazione dell'art. 3 della l. 1102 appare funzionale proprio all'obiettivo di prendere in considerazione la montagna oggettiva, fotografata per come è già stata classificata, impedendo nuovi specifici provvedimenti di classificazione fondati sulla applicazione delle norme ora abrogate (e impedendo quindi pro futuro che si possa dar luogo a modificazioni delle Comunità montane in conseguenza di nuove classificazioni di territorio come montano o parzialmente montano).
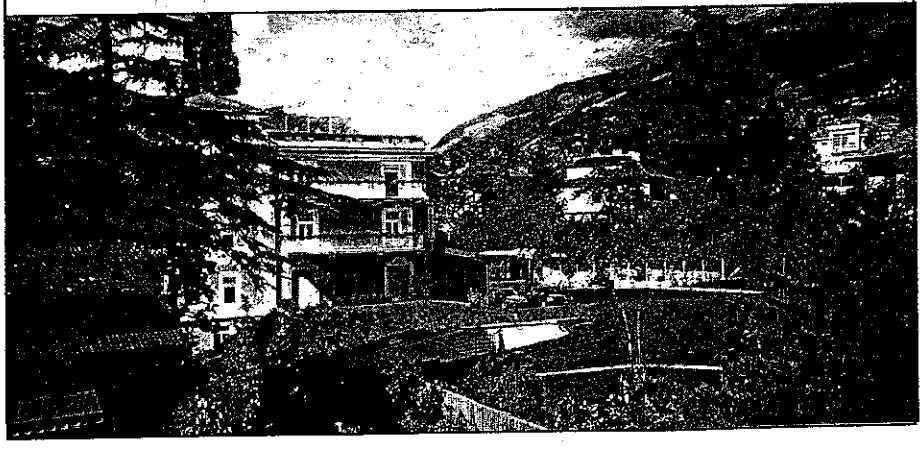
D'altra parte, è appena il caso di aggiungere conclusivamente, che, se non si accedesse alla linea interpretativa che si è profilata (e che appare l'unica realmente sostenibile), si finirebbe implicitamente per legittimare — in assenza di qualsivoglia fondamento costituzionale in materia e senza alcuna esplicita previsione nella l. 142 — una piena titolarità regionale nella classificazione dei territori e dei comuni montani (senza alcun criterio comune a livello nazionale). Il che sarebbe palesemente assurdo, oltre che per le ragioni accennate, anche solo pensando alle disparità di trattamento che ne potrebbero derivare tra regione e regione in ordine all'accesso a leggi per la montagna disposte a livello nazionale (o comunitario). ■